



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
SETTORE POLITICHE GIOVANILI

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

***Regolamento comunale per la concessione
di contributi economici e benefici
a soggetti diversi dalle persone fisiche***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 23/08/2007

SOMMARIO

<i>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
Articolo 1 - Oggetto e definizioni	3
Articolo 2 - Settori di intervento	3
<i>Articolo 3 - Beneficiari</i>	3
Articolo 4 - Contributi economici	4
Articolo 5 - Tipologie di contributo e modalità di concessione.....	4
Articolo 6 - Contributi economici a istituzioni scolastiche.....	4
<i>TITOLO II - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO</i>	5
Articolo 7 - Domanda di contributo economico.....	5
Articolo 8 - Istruttoria delle domande	5
Articolo 9 - Esito della domanda	6
<i>TITOLO III - OBBLIGHI E PUBBLICITA' DEI BENEFICIARI</i>	6
Articolo 10 - Oneri a carico dei beneficiari.....	6
Articolo 11 – Modalità di erogazione dei contributi economici.....	6
Articolo 12 - Revoca del contributo economico	6
Articolo 13 - Pubblicità dei beneficiari	7
<i>TITOLO IV - CONCESSIONE DI BENEFICI DIVERSI</i>	7
Articolo 14 - Concessione di beni da parte del Comune.....	7
Articolo 15 - Concessione di patrocinio	7
<i>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI</i>	7
Articolo 16 - Informativa sul trattamento dei dati personali.....	7

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

- 1) Il presente regolamento disciplina criteri e modalità cui il Comune di Castelnuovo del Garda si attiene nella concessione di contributi finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a favore di soggetti pubblici e privati.
- 2) I criteri e le modalità per la concessione di contributi assistenziali, rivolti a persone fisiche in condizioni di disagio sociale, sono disciplinati con apposito regolamento.
- 3) Il presente regolamento non trova applicazione nel procedimento di erogazione dei contributi economici previsti dall'Albo delle libere forme associative di volontariato.

Articolo 2 - Settori di intervento

- 1) Il Comune può concedere contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per sostenere la realizzazione di interventi, attività, manifestazioni, progetti comunque denominati in settori relativi a funzioni proprie, conferite, delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia destinati:
 - a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ricreativo ecc. del comune;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del Comune;
 - a sostegno delle attività della Protezione Civile e del soccorso sanitario alla popolazione;
 - a sostegno delle associazioni d' Arma e patriottiche.
- 2) I contributi nel settore delle attività culturali sono finalizzati a sostenere iniziative, attività o manifestazioni dirette a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.
- 3) I contributi nel settore delle attività educative sono finalizzati a sostenere iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, della formazione professionale e dell'educazione permanente, le spese di carattere gestionale e generale, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.
- 4) I contributi nel settore delle attività sportive e del tempo libero sono finalizzati a sostenere l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o l'esercizio di attività sportive svolte a livello non professionistico.
- 5) I contributi nel settore industriale, commerciale, artigianale e agricolo sono finalizzati a sostenere iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere, specie in occasione di fiere, mercati ed esposizioni, l'industria, il commercio, l'artigianato e le attività agricole d'interesse comunale.
- 6) I contributi devono essere riferibili a programmi, progetti o attività corrispondenti alle finalità istituzionale del Comune, la cui entità deve essere contenuta entro i limiti posti dal bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 3 - Beneficiari

- 1) Possono beneficiare di contributi enti, organismi, gruppi informali, associazioni ed altri soggetti pubblici o privati che svolgano attività rilevanti a livello comunale, che non abbiano scopo di lucro, che perseguano finalità di interesse generale e presentino i necessari requisiti.
- 2) Costituisce condizione preferenziale per beneficiare dei contributi comunali avere sede in Castelnuovo del Garda.

Articolo 4 - Contributi economici

- 1) Il Comune può concedere contributi economici a sostegno di iniziative e/o progettualità di particolare rilevanza, riconducibili alle finalità generali stabilite dallo Statuto comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio comunale.
- 2) I contributi economici devono essere finalizzati a:
interventi umanitari e solidaristici a favore di comunità in condizioni di particolare bisogno;
iniziative non prevedibili, straordinarie, di particolare rilievo per la comunità locale per la loro collocazione ambientale e temporale nonché per le specificità della situazione, in relazione alle quali l'intervento economico del Comune possa contribuire alla realizzazione e alla crescita dei valori umanitari, sociali, culturali, economici ed ambientali della comunità amministrata.
- 3) Nei provvedimenti di concessione dei contributi economici, oltre a specificare la conformità ai criteri predefiniti nel presente regolamento, devono essere specificatamente illustrati i motivi che, in relazione alle finalità di cui al comma 2, giustificano la concessione del contributo.
- 4) L'erogazione di contributi economici previsti dal presente regolamento in favore delle libere forme associative iscritte all'Albo è ammessa solamente qualora si dia prova che l'iniziativa od il progetto per il quale è presentata domanda di contributo economico non poteva in nessun modo essere inserita nella programmazione annuale di iniziative e manifestazioni di cui all'art. 17 dell'Albo Comunale delle libere forme associative di volontariato.

Articolo 5 - Tipologie di contributo e modalità di concessione

- 1) I contributi a sostegno di uno specifico progetto o iniziativa possono essere concessi:
in forma percentuale, nei limiti dello scoperto effettivo, da dimostrarsi con la presentazione della rendicontazione;
in misura corrispondente alla spesa necessaria a realizzare una o più attività evidenziate nella relazione illustrativa di cui all'articolo 6, purché in sede di presentazione della rendicontazione dette voci non risultino nel frattempo coperte da altre fonti di finanziamento.
- 2) I contributi sono erogati, di norma, ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa su presentazione della relativa rendicontazione.
- 3) Per la realizzazione di progetti od iniziative che richiedono la disponibilità di liquidità finanziarie può essere erogata, sulla base del preventivo di spesa, un'anticipazione non superiore al 70% del contributo concesso. La quota residua sarà erogata a conclusione dell'iniziativa su presentazione di apposita domanda a cui andrà allegata la scheda finale di valutazione dell'iniziativa medesima nonché il rendiconto economico-finanziario.
- 4) Nel caso di mancata o parziale attuazione del progetto il Comune provvederà al recupero delle somme erogate al beneficiario.

Articolo 6 - Contributi economici a istituzioni scolastiche

- 1) Tenuto conto dell'assenza sul territorio comunale di scuole dell'infanzia pubbliche, attesa la finalità sociale parimenti perseguita nell'ambito locale anche dalle Scuole dell'Infanzia paritarie private (aventi una propria personalità giuridica, gestite dai Comitati di Gestione eletti in prevalenza dai genitori degli alunni e dal personale docente, non aventi natura di impresa anche agli effetti dell'articolo 55 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e successive modifiche, e che non distribuiscono utili agli associati), si riconosce a tali istituzioni una forma di sostegno finanziario mediante erogazione di contributi comunali a titolo di compartecipazione della retta di frequenza dei minori, la cui disciplina è inserita in appositi atti consiliari. L'erogazione dei contributi avviene in conformità con quanto stabilito da specifiche convenzioni approvate dal Consiglio Comunale.
- 2) Il Comune di Castelnuovo del Garda provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale nei quali si svolgono le suddette attività educative e scolastiche.
- 3) Sulla scorta di specifiche convenzioni, il Comune può sostenere con specifici contributi, l'attività didattica garantita dall'istituto comprensivo delle scuole elementari e medie comunali, nonché le attività parascolastiche.

TITOLO II - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Articolo 7 - Domanda di contributo economico

- 1) La domanda deve essere presentata al protocollo generale del Comune a cura del legale rappresentante del soggetto giuridico, già corredata dalla relazione illustrativa dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo, nella quale devono essere evidenziate le finalità perseguite ed il tema su cui verte l'iniziativa, nonché dal bilancio di previsione indicante le spese preventivate e le risorse finanziarie disponibili per la sua realizzazione, ivi comprese eventuali contribuzioni da parte di altri soggetti.
- 2) La domanda, la relazione illustrativa ed il bilancio di previsione dovranno essere presentati utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento.
- 3) Nei dieci giorni successivi alla presentazione della domanda, potranno essere richiesti documenti integrativi ovvero informazioni e notizie che risultino mancanti nella domanda, ovvero qualora ci siano fondate ragioni di ritenere che siano state compiute delle irregolarità nella compilazione delle autodichiarazioni presentate a sostegno della domanda. Tali informazioni dovranno essere fornite in forma scritta entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni
- 4) Trascorso inutilmente tale periodo, la pratica viene archiviata. La sospensione del procedimento per richiesta di integrazione istruttoria potrà essere disposta una sola volta; i termini del procedimento ricominciano a decorrere dal giorno di presentazione della documentazione richiesta.
- 5) Il provvedimento di archiviazione per decorrenza dei termini è trasmesso per iscritto al richiedente.

Articolo 8 - Istruttoria delle domande

- 1) Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
- 2) Parimenti, la richiesta di erogazione del contributo economico può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
- 3) Ai sensi e per gli effetti della L. n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
- 4) Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli nei confronti del soggetto giuridico di cui è legale rappresentante e nel cui interesse ha presentato la domanda di contributo economico, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
- 5) Le domande di assegnazione di contributo economico sono sottoposte al parere consultivo obbligatorio e non vincolante della Giunta Comunale affinché esprima la propria valutazione relativamente alla corrispondenza delle finalità perseguite dalla singola iniziativa con le linee programmatiche di governo dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle priorità dell'azione amministrativa stabilite con il Piano Economico di Gestione dell'anno di riferimento.
- 6) La valutazione delle domande di erogazione di contributo economico di cui al presente regolamento avverrà in attuazione dei principi fondamentali di sana gestione del bilancio comunale, e pertanto:
 - non verranno erogati contributi ad iniziative che presentino un rendiconto in avanzo;
 - non verranno erogati contributi per eludere la normativa in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di beni, servizi e opere pubbliche;
 - non verranno erogati contributi per eludere la normativa in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di beni, servizi e opere pubbliche;
 - non verranno erogati contributi per eludere la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori ed di rispetto dei minimi salariali;l'ammontare del contributo economico non dovrà essere superiore al costo che il Comune dovrebbe sopportare se realizzasse direttamente l'iniziativa.

Articolo 9 - Esito della domanda

- 1) Il procedimento di accesso ai contributi economici deve concludersi con Determinazione del Responsabile di Area cui è stata affidata la relativa risorsa in sede di PEG, da assumersi in coerenza con il parere espresso dalla Giunta comunale e tenuto conto dei principi generali previsti dal presente regolamento entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di protocollo della domanda, se completa, salvo il caso di sospensione dei termini per richiesta di integrazione istruttoria ed il caso di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al presente articolo.
- 2) La Determinazione di accoglimento dell'istanza deve contenere i seguenti elementi essenziali: entità del contributo economico erogabile, entità dell'anticipazione erogabile nonché l'indicazione della modulistica da presentare per la liquidazione del contributo.
- 3) Prima della formale adozione della Determinazione di non accoglimento dell'istanza deve essere data tempestiva comunicazione al soggetto richiedente dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda.
- 4) Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- 5) La comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.

TITOLO III - OBBLIGHI E PUBBLICITA' DEI BENEFICIARI

Articolo 10 - Oneri a carico dei beneficiari

- 1) I beneficiari, oltre a quanto previsto dal successivo art. 11, sono tenuti a riportare sul materiale ed i mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa stessa il logo e lo stemma del Comune.

Articolo 11 – Modalità di erogazione dei contributi economici

1. La liquidazione dei contributi avviene a seguito della completa realizzazione dell'iniziativa o del progetto per il quale sono stati concessi. La liquidazione è disposta dal Responsabile di Area, di cui all'art. 9 comma 1, con propria determinazione, a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del richiedente, cui dovrà essere allegata la scheda di valutazione finale, nonché il rendiconto economico, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3.
2. La liquidazione del contributo economico è subordinata al rilascio da parte del legale rappresentante, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi nelle forme previste dalla normativa in materia, secondo il modello allegato, nella quale dichiara:
 - a. le modalità di attuazione dell'iniziativa ed il raggiungimento delle finalità enunciate in fase progettuale;
 - b. il bilancio consuntivo dell'iniziativa con specifica indicazione delle spese sostenute e degli introiti riscossi, distinti per singola voce (allegando copia dei documenti di spesa per un ammontare almeno pari al contributo concesso);
 - c. l'adempimento degli obblighi pubblicitari stabiliti all'art. 13.
3. Qualora dal rendiconto emergano maggiori entrate e/o minori spese rispetto a quanto preventivato, l'entità del contributo è proporzionalmente ridotta.
4. Ciascuna richiesta di liquidazione di contributo in acconto o a saldo dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente regolamento.

Articolo 12 - Revoca del contributo economico

1. Il contributo economico concesso è revocato:
 - a. nel caso di mancato adempimento agli obblighi pubblicitari stabiliti all'articolo 13;
 - b. qualora venga accertata la mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - c. qualora venga accertato che in fase di realizzazione dell'iniziativa siano state apportate modifiche sostanziali rispetto al programma dichiarato nella scheda di valutazione iniziale;
 - d. qualora, in sede di verifica a campione della dichiarazione sostitutiva prevista all'articolo 11, siano rilevate discordanze fra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto accertato dal Comune.

2. Il verificarsi della condizione di cui al comma 1, lett. d., del presente articolo comporta l'automatica sanzione di impossibilità di accesso ai contributi economici ovvero ai benefici diversi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre anni successivi a quello in cui è accertata l'infrazione, nonché la decadenza ovvero l'impossibilità di iscrizione all'Albo delle libere forme associative di volontariato del Comune di Castelnuovo del Garda.

Articolo 13 - Pubblicità dei beneficiari

1. I soggetti ai quali, in ogni esercizio finanziario, siano stati erogati contributi sono iscritti, in ottemperanza al disposto della normativa in materia, all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, da aggiornarsi annualmente.

TITOLO IV - CONCESSIONE DI BENEFICI DIVERSI

Articolo 14 - Concessione di beni da parte del Comune

1. Fermo restando il generale divieto di concedere in comodato beni di proprietà comunale, fatta eccezione per quanto previsto dall'Albo delle libere forme associative di volontariato o per eccezionali motivi sociali da indicare nel provvedimento comunale, i beni comunali (attrezzature, strutture, spazi e beni immobili) possono essere concessi in uso, mediante Determinazione motivata, ad enti, associazioni ed a soggetti privati in generale, per l'organizzazione e realizzazione, senza scopo di lucro, di manifestazioni e/o attività a carattere culturale, artistico, turistico, sportivo, assistenziale, filantropico, patriottico, sindacale, politico e nel settore della protezione civile.
2. Il concessionario deve rilasciare dichiarazione in base alla quale il Comune risulti esonerato da ogni forma di responsabilità per danni a persone e cose che possano comunque derivare dalla concessione stessa.
3. E' facoltà della Giunta comunale, laddove non siano già previsti in specifici atti amministrativi, l'introduzione di tariffe economiche per la concessione in uso di cui al presente articolo a titolo di compartecipazione alle spese di gestione degli spazi, strutture, attrezzature ed automezzi, nonché di prevedere un eventuale deposito di idonea cauzione.
4. Nelle concessioni di spazi, strutture, attrezzature ed automezzi sarà applicato il criterio preferenziale per le richieste presentate dalle libere forme associative di volontariato regolarmente iscritte nell'Albo comunale, nei cui confronti le concessioni d'uso sono a titolo gratuito.

Articolo 15 - Concessione di patrocinio

- 1) I Comune può concedere il proprio patrocinio gratuito ad iniziative di particolare rilevanza nei settori di intervento individuati all'articolo 2. Per effetto della concessione del patrocinio il soggetto beneficiario viene autorizzato all'uso dello stemma e del logo del Comune per pubblicizzare l'iniziativa o progetto presentati.
- 2) Il patrocinio può essere accordato sia autonomamente, che unitamente alla concessione di contributi economici.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Informativa sul trattamento dei dati personali

- 1) L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, è pubblicata sul portale web del Comune ed è disponibile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.